

Procedura di segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 – Whistleblowing

L'ANSV riconosce nell'istituto del *whistleblowing* un'importante misura di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. A tale scopo, incoraggia e tutela i soggetti, di seguito indicati, che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, intendono segnalare fatti illeciti.

L'istituto giuridico del *Whistleblowing* è stato introdotto dalla legge n. 190/2012, successivamente modificata dal decreto legge n. 90/2014 e, da ultimo, dalla legge n. 179/2017.

La disciplina del *Whistleblowing* costituisce un sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la tutela della riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a seguito della segnalazione, la qualificazione della segnalazione quale "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

I più recenti interventi normativi hanno segnato un significativo ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), hanno inoltre affidato all'ANAC poteri sanzionatori in caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, di assenza o non adeguatezza delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, di adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante.

Con la presente procedura si forniscono, quindi, indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito.

Ambito soggettivo di applicazione

La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'ANSV, ivi incluso il personale in posizione di comando, che in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
- i collaboratori e/o i consulenti con qualunque tipologia di contratto o di incarico dell'ANSV;
- i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e forniture dell'ANSV.

Le disposizioni della presente procedura non esimono i soggetti che, per essere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del Codice penale.

Ambito oggettivo di applicazione

Le segnalazioni possono avere per oggetto:

- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui si riscontri un malfunzionamento dell'attività dell'ANSV a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (a mero titolo di esempio: casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei termini procedurali, assunzioni non trasparenti o avvenute in violazione della normativa vigente, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.);

- ogni altro fatto suscettibile di essere valutato in ordine a possibili illeciti e/o reati.

Le segnalazioni possono riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano suscettibili di arrecare all'ANSV un pregiudizio patrimoniale o di immagine, o di arrecare un pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la propria attività presso l'ANSV.

Il whistleblower può segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con l'ANSV, sia nell'ipotesi in cui le abbia apprese in virtù dell'ufficio rivestito, sia che le abbia acquisite o conosciute nello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non è necessario che il whistleblower sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che egli sia ragionevolmente convinto che si sia verificata una condotta illecita.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti competenti di effettuare le dovute verifiche.

Non sono oggetto di tutela, e non saranno valutate, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante o di altri soggetti da lui indicati.

Disciplina della segnalazione anonima

La segnalazione anonima sarà presa in considerazione soltanto se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. In tal caso, il RPCT valuta la segnalazione anonima e assume le iniziative ritenute più opportune ovvero procede all'archiviazione della stessa.

Modalità per l'effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione

La presente procedura disciplina esclusivamente la segnalazione effettuata al RPCT dell'ANSV.

L'ANSV ha attivato un'apposita piattaforma per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni. La piattaforma, denominata "WHISTLEBLOWING PA" consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione della segnalazione, garantendo l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione attraverso un sistema di crittografia. L'identità del segnalante può essere conosciuta dal RPCT esclusivamente nel caso in cui lo stesso segnalante voglia rivelare la propria identità.

Per facilitare l'accesso alla piattaforma, è stato pubblicato sul sito web istituzionale, nella pagina "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", il seguente link

<https://agenziaazionaleperlasicurezzadelvolo.whistleblowing.it/#/>

Tramite il suddetto link si accede alla pagina dedicata. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Come sopra detto, se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità e segretezza nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Gestione delle segnalazioni

Il RPCT è l'unico soggetto che può ricevere le segnalazioni ed è l'unico che può conoscere l'identità del segnalante. Il RPCT può eventualmente avvalersi, per la gestione delle segnalazioni, di dipendenti dell'ANSV, individuati con atto formale previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative, ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ai dipendenti eventualmente coinvolti, l'identità del segnalante è svelata soltanto in caso di assoluta necessità. I dipendenti coinvolti devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono tenuti a segnalare il conflitto al RPCT. Il RPCT, ove ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà comunicazione al Presidente dell'ANSV e inoltra la segnalazione all'ANAC.

I dati personali del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Acquisita la segnalazione, il RPCT procede al suo esame preliminare, allo scopo di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. La segnalazione sarà considerata inammissibile in caso di manifesta infondatezza e mancanza di interesse dell'ANSV o manifesta incompetenza dell'ANSV sulle questioni segnalate. In tal caso la segnalazione sarà archiviata. Ove la segnalazione presentasse un contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti o fosse corredata da documentazione non appropriata o inconferente, il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi.

Il RPCT svolge l'esame preliminare in maniera accurata e tempestiva, nel termine massimo di 15 giorni, assicurando comunque la riservatezza dei soggetti coinvolti e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

In ogni caso tutti i dipendenti dell'ANSV interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, "incaricati del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Se all'esito dell'esame preliminare la segnalazione è ritenuta ammissibile, il RPCT dà avvio all'istruttoria, che dovrà concludersi entro 60 giorni, salvo il caso di sospensione derivante dall'esigenza di acquisire ulteriori elementi da soggetti terzi esterni. Al termine dell'istruttoria il RPCT adotta le misure ritenute necessarie, ivi compreso l'invio della segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. Può altresì, ove ricorrano i presupposti, dare avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti dell'incolpato.

Riservatezza dell'identità del segnalante

Le segnalazioni di condotte illecite e la documentazione allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrative previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e sono escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Se la segnalazione attiene a fatti rientranti nella specifica competenza di un Ufficio dell'ANSV, il RPCT la trasmette al Responsabile dell'Ufficio stesso, unitamente alla documentazione eventualmente allegata, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente consentire l'identificazione del segnalante. Se nella documentazione trasmessa sono presenti dati personali di altri interessati, i soggetti che trattano i dati sono comunque "autorizzati" al trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Qualora la segnalazione dia luogo ad un procedimento disciplinare, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare soltanto in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La valutazione circa la necessità di conoscere l'identità del segnalante è svolta su richiesta dell'incolpato e su di essa si pronuncia il Direttore

generale, entro n. 15 giorni, dando adeguata motivazione sia in caso di diniego che in caso di ammissibilità della richiesta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o contabile, il RPCT la inoltra tempestivamente all'Autorità competente, evidenziando che trattandosi di una segnalazione ex art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Laddove l'Autorità procedente, per esigenze istruttorie, volesse conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvederà a comunicarne l'identità.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, il RPCT trasmette gli esiti delle verifiche condotte ovvero estratti anonimizzati della segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, al Dipartimento per la funzione pubblica. Le materie di cui trattasi sono: la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, il corretto conferimento degli incarichi, l'esercizio dei poteri disciplinari, l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

Ulteriori tutele in favore del segnalante

Il whistleblower non può subire, in conseguenza della segnalazione effettuata, misure ritorsive o discriminatorie.

Tali possono essere situazioni tipizzate come sanzioni, demansionamento, trasferimenti, licenziamenti oppure misure organizzative indeterminate, ma aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Essendo il novero delle misure ritorsive ampio, in esso si ricomprendono atti e provvedimenti, comportamenti od omissioni.

Il segnalante che ritiene di essere colpito da una misura ritorsiva o discriminatoria può inoltrare una segnalazione all'ANAC, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dall'ANAC. La segnalazione dell'adozione di una misura ritorsiva o discriminatoria può essere inoltrata all'ANAC, oltre che dal dipendente interessato, anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'ANSV.

Spetta all'ANAC accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione e, a maggior tutela del segnalante, il legislatore ha previsto l'inversione dell'onere della prova: è infatti a carico dell'ANSV dimostrare che la misura contestata dal segnalante è motivata da ragioni estranee alla segnalazione e non ha carattere ritorsivo o discriminatorio. Gli atti adottati per i quali viene accertata la natura ritorsiva o discriminatoria sono nulli.

La tutela del whistleblower prevista dalla presente procedura non è garantita nell'ipotesi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Integrazione della disciplina del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 179/2017, nelle segnalazioni effettuate nel rispetto della presente procedura, il perseguimento dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e in particolare dell'ANSV, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce "giusta causa" di rivelazioni di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del Codice penale. Inoltre il whistleblower non può essere accusato di violazione dei doveri di fedeltà e di lealtà previsti dall'art. 2105 del codice civile.

La sopra indicata tutela non opera nel caso in cui il segnalante abbia appreso la notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ANSV o con la persona fisica interessata, né quando la rivelazione sia avvenuta con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito ed in particolare quando la rivelazione sia stata effettuata al di fuori dei

canali di comunicazione specificamente predisposti per le segnalazioni e disciplinati dalla presente procedura.

Tutela della riservatezza del segnalato

Fermo restando il sistema di tutele nei confronti del whistleblower, giova ricordare che i dati relativi ai soggetti segnalati, in quanto interessati, sono comunque tutelati dalla disciplina in materia di dati personali. In tale ambito si definisce “interessato”, il soggetto (persona fisica) cui si riferiscono i dati personali. Saranno pertanto adottate cautele particolari per evitare la indebita circolazione di informazioni personali, sia all’interno che all’esterno dell’ANSV.

Analisi periodica delle informazioni in materia di *whistleblowing*

Il RPCT, anche con il supporto dei dipendenti incaricati alla gestione delle segnalazioni, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d’anno, al fine di identificare le aree di criticità dell’ANSV sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Formazione e sensibilizzazione in materia di *whistleblowing*

L’ANSV garantisce a tutti i dipendenti un’adeguata formazione in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l’importanza dello strumento, favorirne l’utilizzo e prevenire pratiche di *maladministration*. I collaboratori e i consulenti dell’ANSV e i dipendenti e i collaboratori degli appaltatori di lavori, servizi e forniture dell’ANSV vengono a conoscenza della presente procedura tramite pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’ANSV.

Il RPCT trasmette, con una comunicazione specifica, i contenuti della presente procedura a tutto il personale.

Adozione ed entrata in vigore della procedura

La presente procedura, adottata in via sperimentale dal RPCT, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANSV e sarà inserita nel PTPCT 2023-2025.